

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

Concluso a Bonn il 26 gennaio 2009

Approvato dall'Assemblea federale il 1° ottobre 2010¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° marzo 2011

Entrato in vigore per la Svizzera il 31 marzo 2011

(Stato 16 ottobre 2023)

Le Parti del presente Statuto,

desiderando promuovere la diffusione e un uso più ampi dell'energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile,

ispirate dal fermo convincimento nelle enormi opportunità offerte dall'energia rinnovabile, a scopo di risoluzione e di graduale mitigazione dei problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilità dei prezzi dell'energia,

convinte dell'importante ruolo che l'energia rinnovabile può svolgere nella riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, contribuendo pertanto alla stabilizzazione del sistema climatico e consentendo un passaggio sostenibile, sicuro e gestibile a un'economia a bassa emissione di CO₂,

desiderando favorire il potenziale impatto positivo delle tecnologie correlate all'energia rinnovabile in termini di stimolo della crescita economica sostenibile e della creazione di posti di lavoro,

motivate dall'elevatissimo potenziale dell'energia rinnovabile nel fornire un accesso decentrato all'energia, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e un accesso all'energia a regioni e isole isolate e remote,

preoccupate dalle gravi, potenziali implicazioni negative per la salute dell'utilizzo dei combustibili fossili e dell'impiego inefficiente della biomassa tradizionale,

convinte che l'energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto, notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni,

affermando il proprio desiderio di istituire un'organizzazione internazionale per l'energia rinnovabile, che promuova la cooperazione tra i suoi membri, stabilendo inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni esistenti che promuovono l'utilizzo dell'energia rinnovabile,

convengono quanto segue:

Art. I Istituzione dell'Agenzia

- A. Le parti del presente Statuto con il presente atto istituiscono l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (di seguito «l'Agenzia») in conformità con i termini e le condizioni seguenti.
- B. L'Agenzia si basa sul principio dell'uguaglianza di tutti i propri Membri e sarà tenuta, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei diritti sovrani e delle competenze dei Membri medesimi.

Art. II Obiettivi

L'Agenzia promuoverà l'adozione accresciuta e generalizzata e l'utilizzo sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, considerando:

- a) le priorità nazionali e interne e i vantaggi derivanti da un approccio combinato tra energia rinnovabile e misure di efficienza energetica; e inoltre
- b) il contributo dell'energia rinnovabile alla tutela dell'ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e la perdita di biodiversità; alla protezione del clima; alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l'altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile; all'accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza del loro approvvigionamento; allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra le generazioni.

Art. III Definizione

Nel presente Statuto, si intendono per «energia rinnovabile» tutte le forme di energia prodotta in modalità sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:

1. la bioenergia;
2. l'energia geotermica;
3. l'energia idraulica;
4. l'energia dei mari, incluse, tra le altre, l'energia maremotrice, l'energia del moto ondoso e l'energia termica degli oceani;
5. l'energia solare; e
6. l'energia eolica.

Art. IV Attività

- A. In qualità di centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all'energia rinnovabile e di assistere i Paesi perché beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l'Agenzia svolgerà le attività seguenti:

1. In particolare, a vantaggio dei suoi Membri, l'Agenzia dovrà:
 - a) analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento;
 - b) avviare la discussione e assicurare l'interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti;
 - c) fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento;
 - d) migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all'energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacità e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni;
 - e) mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacità, incluse la formazione e l'istruzione;
 - f) fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l'energia rinnovabile e supportare l'applicazione dei meccanismi correlati;
 - g) stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie; e
 - h) fornire informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile, basate su una solida comprensione derivata dalla presenza attiva in forum attinenti.
 2. Inoltre, l'Agenzia divulgherà informazioni e provvederà alla sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi e sul potenziale offerto dall'energia rinnovabile.
- B. Nell'esecuzione delle proprie attività, l'Agenzia dovrà:
1. agire in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, e in conformità con le politiche delle Nazioni Unite a sostegno dello sviluppo sostenibile;
 2. assegnare le proprie risorse in modo tale da assicurarne un impiego efficiente allo scopo di raggiungere in modo adeguato tutti i propri obiettivi e di svolgere le proprie attività, per ottenere il massimo vantaggio possibile per i propri Membri e in tutte le zone del mondo, tenendo presenti le speciali esigenze dei Paesi in via di sviluppo e delle regioni e isole remote e isolate;
 3. realizzare una stretta collaborazione e adoperarsi per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare superflue duplicazioni dell'attività e di impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse e le iniziative già in corso da parte

di governi, altre organizzazioni e agenzie, il cui obiettivo sia la promozione dell'energia rinnovabile.

- C. L'Agenzia dovrà:
1. inviare una relazione annuale sulle proprie attività ai Membri;
 2. informare i Membri, a consulenza avvenuta, della consulenza strategica fornita; e
 3. informare i Membri circa le attività svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti attive in questo campo e circa le attività di consultazione e collaborazione con esse.

Art. V Programma di lavoro e progetti

- A. L'Agenzia dovrà svolgere le proprie attività sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea.
- B. L'Agenzia può, in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei Membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell'Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai Membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie.

Art. VI Membri

- A. L'ammissione è aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività di cui al presente Statuto. Per l'idoneità all'ammissione all'Agenzia, un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell'Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l'Agenzia si occupa.
- B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di:
1. Membri originali dell'Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica;
 2. altri Membri dell'Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l'approvazione della richiesta di adesione. L'ammissione all'Agenzia sarà considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l'invio della richiesta ai Membri. In caso di disaccordo, della richiesta deciderà l'Assemblea in conformità all'articolo IX paragrafo H numero 1.
- C. Nel caso di un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di rati-

fica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spetterà esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.

Art. VII Osservatori

- A. Lo status di osservatore può essere concesso dall'Assemblea a:
 - 1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile;
 - 2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e
 - 3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.
- B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell'Assemblea e dei relativi organi sussidiari.

Art. VIII Organi

- A. Vengono con il presente atto costituiti come organi principali dell'Agenzia:
 - 1. l'Assemblea;
 - 2. il Consiglio; e
 - 3. il Segretariato.
- B. L'Assemblea e il Consiglio, con l'approvazione dell'Assemblea, possono costituire gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con il presente Statuto.

Art. IX L'Assemblea

- A.
 - 1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Agenzia.
 - 2. L'Assemblea può discutere qualsiasi questione entro l'ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo.
 - 3. In merito alle questioni sopra citate l'Assemblea potrà:
 - a) deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi; e
 - b) indirizzare raccomandazioni ai Membri dell'Agenzia, dietro loro richiesta.
 - 4. Inoltre, l'Assemblea avrà autorità per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell'Agenzia.

- B. L'Assemblea sarà composta da tutti i Membri dell'Agenzia. L'Assemblea si riunirà in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa.
- C. L'Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro.
- D. Le sessioni dell'Assemblea avranno luogo presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione dell'Assemblea medesima.
- E. All'inizio di ogni sessione ordinaria, l'Assemblea eleggerà un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un'equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all'elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformità con il presente Statuto.
- F. In conformità all'articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell'Agenzia disporrà di un voto nell'Assemblea. L'Assemblea deciderà in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all'unanimità dei Membri presenti. Si intenderà raggiunta l'unanimità, in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di più di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sarà comunque considerata come questione di merito salvo l'Assemblea decida diversamente, all'unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri. La maggioranza dei Membri dell'Agenzia costituisce il quorum richiesto per l'Assemblea.
- G. L'Assemblea, all'unanimità dei Membri presenti:
1. elegge i membri del Consiglio;
 2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell'autorità per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell'Agenzia;
 3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell'Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore;
 4. approva le modifiche al presente Statuto;
 5. decide sull'istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato; e
 6. decide in merito all'autorizzazione a votare in conformità all'articolo XVII paragrafo A.
- H. L'Assemblea, all'unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri:
1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione;
 2. approva il regolamento interno dell'Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest'ultimo;
 3. approva la relazione annuale nonché le altre relazioni;

4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l'ambito del presente Statuto; e
 5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformità all'articolo V paragrafo B.
- I. L'Assemblea determinerà la sede dell'Agenzia e nominerà il Direttore generale del Segretariato (di seguito, il «Direttore generale») all'unanimità dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.
 - J. Nel corso della sua prima sessione l'Assemblea dovrà considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformità con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell'articolo IX paragrafi F-I.

Art. X Il Consiglio

- A. Il Consiglio sarà composto da almeno 11 e da non più di 21 rappresentanti dei Membri dell'Agenzia, eletti dall'Assemblea. Il numero effettivo dei rappresentanti sarà pari all'equivalente, arrotondato per eccesso, di un terzo dei Membri dell'Agenzia, da calcolarsi sulla base del numero dei Membri dell'Agenzia all'inizio dell'elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti a rotazione, come previsto dal regolamento interno dell'Assemblea, allo scopo di assicurare l'effettiva partecipazione dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e la realizzazione di una distribuzione geografica equa e corretta, nonché l'efficienza dell'attività del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti per un mandato di due anni.
- B. Il Consiglio si riunirà con frequenza semestrale, presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.
- C. Il Consiglio dovrà eleggere tra i propri membri, all'inizio di ogni riunione e fino alla successiva, un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari. Esso avrà facoltà di elaborare il proprio regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere trasmesso all'Assemblea per l'approvazione.
- D. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio deciderà sulle questioni procedurali a maggioranza semplice dei propri membri. Le decisioni sulle questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sarà considerata come di merito, salvo il Consiglio, a maggioranza di due terzi dei propri membri, decida altrimenti.
- E. Il Consiglio sarà responsabile nei confronti dell'Assemblea e risponderà a essa. Il Consiglio eserciterà poteri e funzioni a esso affidati ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni a esso delegate dall'Assemblea. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, agirà in conformità con le decisioni dell'Assemblea, tenendone in debita considerazione le raccomandazioni, nonché assicurandone l'attuazione corretta e costante.
- F. Il Consiglio:

1. promuove le consultazioni e la collaborazione tra i Membri;
2. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;
3. approva le disposizioni relative alle sessioni dell'Assemblea, inclusa la preparazione del progetto di ordine del giorno;
4. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni preparate dal Segretariato, in conformità con l'articolo XI paragrafo E numero 3, del presente Statuto;
5. redige qualsivoglia altra relazione che l'Assemblea possa richiedere;
6. conclude accordi o intese con Stati, organizzazioni internazionali e agenzie internazionali in nome e per conto dell'Agenzia, previa approvazione dell'Assemblea;
7. giustifica il programma di lavoro adottato dall'Assemblea, perché venga attuato dal Segretariato, entro i limiti del bilancio approvato;
8. dispone dell'autorità per deferire questioni all'attenzione dell'Assemblea; e
9. istituisce organi sussidiari, se del caso, in conformità con l'articolo VIII paragrafo B, e decide sul relativo mandato e sulla loro durata.

Art. XI Il Segretariato

- A. Il Segretariato assisterà l'Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni. Eserciterà le altre funzioni a esso affidate ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni delegate al Segretariato medesimo dall'Assemblea o dal Consiglio.
- B. Il Segretariato includerà un Direttore generale, che ne sarà capo e funzionario amministrativo più elevato in grado, e il personale necessario. Il Direttore generale sarà nominato dall'Assemblea dietro raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per altri quattro anni.
- C. Il Direttore generale sarà responsabile di fronte all'Assemblea e al Consiglio, tra le altre cose, della nomina del personale nonché dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato. Da considerarsi primariamente, ai fini dell'assunzione del personale e della determinazione delle condizioni di servizio, sarà l'esigenza di garantire i più elevati standard di efficienza, competenza e integrità. La dovuta considerazione sarà prestata all'importanza di selezionare il personale principalmente dagli Stati membri e con una diffusione geografica quanto più ampia possibile, considerando in particolare l'adequata rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo e ponendo l'accento sull'equilibrio di genere.

Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sarà il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilità del Segretariato.

- D. Il Direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell'Assemblea e del Consiglio.
- E. Il Segretariato:
1. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia;
 2. mette in atto il programma di lavoro dell'Agenzia e le sue decisioni;
 3. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall'Assemblea o dal Consiglio;
 4. fornisce assistenza tecnica e amministrativa all'Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari;
 5. facilita la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi Membri; e
 6. trasmette con regolarità la consulenza strategica fornita ai Membri dell'Agenzia in conformità all'articolo IV paragrafo C numero 2, e prepara e trasmette all'Assemblea e al Consiglio una relazione sulla consulenza strategica prestata per ogni loro sessione. La relazione al Consiglio includerà inoltre la consulenza strategica programmata nell'attuazione del programma di lavoro annuale.
- F. Nello svolgimento dei loro doveri, il Direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea all'Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualità di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio. Ogni Membro rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e degli altri membri del personale e non cercherà di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.

Art. XII Il bilancio

- A. Il bilancio dell'Agenzia sarà finanziato come segue:
1. contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall'Assemblea;
 2. contributi volontari; e
 3. altre possibili fonti di finanziamento
- in conformità con le norme finanziarie da adottarsi dall'Assemblea all'unanimità, come disposto dall'articolo IX paragrafo G del presente Statuto. Le norme finanziarie e il bilancio dovranno assicurare all'Agenzia una solida base finanziaria e l'effettiva ed efficace attuazione delle sue attività, come definite dal programma di lavoro. I contributi obbligatori andranno a finanziare le attività principali e i costi amministrativi.
- B. Il progetto di bilancio dell'Agenzia sarà redatto dal Segretariato e trasmesso al Consiglio per essere esaminato. Il Consiglio lo trasmetterà all'Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al Segretariato perché venga rivisto e ripresentato.

- C. L'Assemblea dovrà nominare un revisore contabile esterno che resterà in carica per un periodo di quattro anni e potrà essere eletto una seconda volta. Il primo revisore resterà in carica per un periodo di due anni. Il revisore esaminerà la situazione contabile dell'Agenzia e avanzerà le osservazioni e le raccomandazioni che riterrà necessarie in relazione all'efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.

Art. XIII Personalità giuridica, privilegi e immunità

- A. L'Agenzia ha personalità giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformità con la rispettiva normativa nazionale, l'Agenzia godrà della capacità giuridica nazionale necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi.
- B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunità.

Art. XIV Relazioni con altre organizzazioni

A condizione dell'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio sarà autorizzato a concludere, in nome e per conto dell'Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.

Art. XV Modifiche e ritiro, revisione

- A. Modifiche a questo Statuto possono essere proposte da qualsiasi Membro. Copie autentiche del testo di qualsiasi modifica proposta saranno redatte dal Direttore generale e da lui trasmesse a tutti i Membri, almeno novanta giorni prima della sua presentazione all'attenzione dell'Assemblea.
- B. Le modifiche entreranno in vigore per tutti i Membri:
1. quando approvate dall'Assemblea, dopo aver considerato le osservazioni trasmesse dal Consiglio su ogni modifica proposta; e
 2. dopo che tutti i Membri abbiano consentito a essere vincolati dalla modifica in conformità con le rispettive procedure costituzionali. I Membri esprimeranno il proprio consenso a essere vincolati depositando lo strumento corrispondente presso il Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A.
- C. In qualsiasi momento dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, in conformità con l'articolo XIX paragrafo D, un Membro può ritirarsi dall'Agenzia dandone comunicazione in forma scritta al Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A, che dovrà senza ritardo informare il Consiglio e tutti i Membri.
- D. Tale ritiro sarà efficace dal termine dell'anno in cui avvenga. Il ritiro da parte di un Membro dall'Agenzia non avrà effetto sugli obblighi contrattuali del

medesimo di cui all'articolo V paragrafo B o sui suoi obblighi finanziari per l'anno del ritiro.

Art. XVI Composizione delle controversie

- A. I Membri dovranno comporre qualsiasi controversia tra loro in relazione all'interpretazione o all'applicazione di questo Statuto con mezzi pacifici, in conformità all'articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite² e, a questo scopo, dovranno ricercare una soluzione tramite i mezzi di cui all'articolo 33 paragrafo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite.
- B. Il Consiglio può contribuire alla composizione di una controversia in qualsiasi modalità ritenga appropriata, inclusa l'offerta della propria assistenza, l'invito ai Membri coinvolti ad avviare una procedura di composizione a loro scelta e la raccomandazione di un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata.

Art. XVII Sospensione temporanea dei diritti

- A. Qualsiasi Membro dell'Agenzia che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari da lui dovuti all'Agenzia non avrà diritto di voto qualora il ritardo raggiunga o ecceda l'importo dei contributi da lui dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea può consentire al suddetto Membro di votare qualora ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze di forza maggiore.
- B. Un Membro che violi costantemente le disposizioni di questo Statuto o di qualsiasi accordo da esso concluso ai sensi dello Statuto medesimo può essere sospeso temporaneamente dall'esercizio dei privilegi e dei diritti spettanti ai Membri da parte dell'Assemblea, che deliberi a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

Art. XVIII Sede dell'Agenzia

La sede dell'Agenzia sarà determinata dall'Assemblea nel corso della sua prima sessione.

Art. XIX Firma, ratifica, entrata in vigore e adesione

- A. Il presente Statuto sarà aperto alla firma nel corso della Conferenza istitutiva da parte di tutti gli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definito nell'articolo VI paragrafo A. Rimarrà aperto alla firma fino alla data della sua entrata in vigore.
- B. Per gli Stati e le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definiti nell'articolo VI paragrafo A, che non abbiano sotto-

² RS 0.120

scritto il presente Statuto, esso sarà aperto all'adesione dopo l'approvazione dell'adesione medesima a opera dell'Assemblea, in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

- C. Il consenso a essere vincolato dal presente Statuto sarà espresso mediante deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Depositario. La ratifica o l'adesione al presente Statuto sarà attuata dagli Stati in conformità con le rispettive procedure costituzionali.
- D. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del venticinquesimo strumento di ratifica.
- E. Per gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano depositato uno strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore dello Statuto, quest'ultimo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del relativo strumento.
- F. Le disposizioni del presente Statuto non possono essere oggetto di riserve.

Art. XX Depositario, registrazione, testo autentico

- A. Il governo della Repubblica federale di Germania è designato come Depositario del presente Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione.
- B. Il presente Statuto sarà registrato dal Governo depositario in conformità con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite³.
- C. Il presente Statuto, redatto in inglese, sarà depositato negli archivi del Governo depositario.
- D. Copie debitamente autenticate del presente Statuto saranno trasmesse dal Governo depositario ai governi degli Stati e agli organi esecutivi delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano sottoscritto lo Statuto o la cui ammissione sia stata approvata in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.
- E. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari del presente Statuto della data di deposito di ogni strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dello Statuto.
- F. Il Governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari e i Membri delle date nelle quali gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiscano lo status di Membri.
- G. Il Governo depositario dovrà senza ritardo inviare nuove richieste di adesione a tutti Membri i dell'Agenzia, perché siano esaminate in conformità con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

³ RS 0.120

In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Bonn, il 26 gennaio 2009, in un unico esemplare in lingua inglese.

(Seguono le firme)

Dichiarazione della Conferenza concernente i testi autentici dello Statuto

Riuniti a Bonn il 26 gennaio 2009, i rappresentanti degli Stati invitati alla Conferenza istitutiva dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili hanno adottato la dichiarazione seguente, che è parte integrante dello Statuto:

Lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, firmato a Bonn il 26 gennaio 2009, deve essere parimenti autenticato, insieme alla presente dichiarazione, nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite diverse dall'inglese, come pure nella lingua del depositario, su richiesta dei firmatari interessati^{4 5}.

⁴ La Conferenza prende atto che la Francia ha già inviato al Governo depositario una versione francese dello Statuto in vista della sua autenticazione in lingua francese.

⁵ La presente dichiarazione non pregiudica l'accordo della conferenza preparatoria finale di Madrid concernente la lingua di lavoro.

Campo d'applicazione il 16 ottobre 2023⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	20 luglio	2016	19 agosto	2016
Albania	14 luglio	2010	13 agosto	2010
Algeria	9 maggio	2012	8 giugno	2012
Angola	15 dicembre	2011	14 gennaio	2012
Antigua e Barbuda	10 settembre	2010	10 ottobre	2010
Arabia Saudita	30 dicembre	2011 A	29 gennaio	2012
Argentina	16 maggio	2013	15 giugno	2013
Armenia*	30 marzo	2010	8 luglio	2010
Australia	6 gennaio	2011	5 febbraio	2011
Austria	2 dicembre	2020	1° gennaio	2021
Azerbaigian*	11 giugno	2014	11 luglio	2014
Bahama	3 aprile	2014 A	3 maggio	2014
Bahreïn	21 maggio	2012	20 giugno	2012
Bangladesh	21 ottobre	2010	20 novembre	2010
Barbados	26 agosto	2014 A	25 settembre	2014
Belgio	17 dicembre	2013 A	16 gennaio	2014
Belize	28 dicembre	2012 A	27 gennaio	2013
Benin	22 ottobre	2012	21 novembre	2012
Bhutan	2 maggio	2016 A	1° giugno	2016
Bielorussia	28 gennaio	2011	27 febbraio	2011
Bosnia ed Erzegovina	13 dicembre	2010	12 gennaio	2011
Botswana	24 maggio	2016 A	23 giugno	2016
Brunei	20 aprile	2011	20 maggio	2011
Bulgaria	23 marzo	2010	8 luglio	2010
Burkina Faso	25 giugno	2013	25 luglio	2013
Camerun	21 luglio	2011	20 agosto	2011
Canada	10 dicembre	2018 A	9 gennaio	2019
Capo Verde	18 gennaio	2011	17 febbraio	2011
Ceca, Repubblica	31 maggio	2011	30 giugno	2011
Ciad	24 aprile	2018	24 maggio	2018
Cina	3 dicembre	2013 A	2 gennaio	2014
Cipro	27 maggio	2010	8 luglio	2010
Colombia	8 gennaio	2015	7 febbraio	2015
Comore	9 ottobre	2015	9 novembre	2015
Corea del Sud	18 maggio	2010	8 luglio	2010
Costa d'Avorio	16 settembre	2013	16 ottobre	2013
Costa Rica	18 maggio	2018	17 giugno	2018

⁶ RU 2011 1721; 2015 5981; 2023 594.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Croazia	24 giugno	2011	24 luglio	2011
Cuba	30 marzo	2012 A	29 aprile	2012
Danimarca	5 febbraio	2010	8 luglio	2010
Dominica	9 ottobre	2020 A	8 novembre	2020
Ecuador	13 gennaio	2011	12 febbraio	2011
Egitto	11 giugno	2012	11 luglio	2012
El Salvador	22 maggio	2017 A	21 giugno	2017
Emirati Arabi Uniti	18 giugno	2009	8 luglio	2010
Eritrea	6 luglio	2010	5 agosto	2010
Estonia	31 maggio	2012	30 giugno	2012
Eswatini	4 marzo	2011	3 aprile	2011
Etiopia	9 febbraio	2012	10 marzo	2012
Fiji	2 novembre	2010	2 dicembre	2010
Filippine	10 giugno	2011	10 luglio	2011
Finlandia	23 febbraio	2011	25 marzo	2011
Francia	2 marzo	2011	1° aprile	2011
Gabon	12 maggio	2015	11 giugno	2015
Gambia	1° marzo	2011	31 marzo	2011
Georgia	31 maggio	2010	8 luglio	2010
Germania	25 agosto	2009	8 luglio	2010
Ghana	7 gennaio	2014	6 febbraio	2014
Giamaica	28 gennaio	2014 A	27 febbraio	2014
Giappone	1° luglio	2010	31 luglio	2010
Gibuti	12 maggio	2011	11 giugno	2011
Giordania	3 luglio	2014	2 agosto	2014
Grecia	26 gennaio	2012	25 febbraio	2012
Grenada	15 giugno	2011	15 luglio	2011
Guatemala	18 luglio	2023	17 agosto	2023
Guinea	28 novembre	2019	28 dicembre	2019
Guyana	14 gennaio	2014 A	13 febbraio	2014
Honduras	20 agosto	2021	19 settembre	2021
India	4 maggio	2010	8 luglio	2010
Indonesia	8 agosto	2014 A	7 settembre	2014
Iran	21 febbraio	2013	23 marzo	2013
Iraq	30 novembre	2012	30 dicembre	2012
Irlanda	9 giugno	2015	9 luglio	2015
Islanda	19 maggio	2010	8 luglio	2010
Israele	8 giugno	2010	8 luglio	2010
Italia	25 settembre	2012	25 ottobre	2012
Kazakistan	5 giugno	2013	5 luglio	2013
Kenya	26 giugno	2009	8 luglio	2010
Kirghizistan	14 aprile	2021	14 maggio	2021

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Kiribati	23 aprile	2013	23 maggio	2013
Kuwait	6 febbraio	2014	8 marzo	2014
Lesotho	16 settembre	2010	16 ottobre	2010
Lettonia	15 aprile	2010	8 luglio	2010
Libano	5 ottobre	2017	4 novembre	2017
Liechtenstein	29 giugno	2009	8 luglio	2010
Lituania	1° marzo	2011	31 marzo	2011
Lussemburgo	9 settembre	2010	9 ottobre	2010
Macedonia del Nord	29 novembre	2010	29 dicembre	2010
Malaysia	28 dicembre	2010	27 gennaio	2011
Maldiva	30 giugno	2009	8 luglio	2010
Mali	19 ottobre	2010	18 novembre	2010
Malta	19 aprile	2011	19 maggio	2011
Marocco	24 novembre	2015	24 dicembre	2015
Marshall, Isole	16 novembre	2010	16 dicembre	2010
Mauritania	13 marzo	2012	12 aprile	2012
Maurizio	25 marzo	2011	24 aprile	2011
Messico	4 marzo	2011	3 aprile	2011
Micronesia	24 ottobre	2014 A	23 novembre	2014
Moldova	4 luglio	2011	3 agosto	2011
Monaco	14 gennaio	2011	13 febbraio	2011
Mongolia	12 marzo	2010	8 luglio	2010
Montenegro	3 giugno	2010	8 luglio	2010
Mozambico	29 marzo	2011	28 aprile	2011
Namibia	28 novembre	2013 A	28 dicembre	2013
Nauru	10 agosto	2010	9 settembre	2010
Nepal	14 novembre	2017	14 dicembre	2017
Nicaragua	23 settembre	2010	23 ottobre	2010
Niger	16 novembre	2010	16 dicembre	2010
Nigeria	31 agosto	2010	30 settembre	2010
Norvegia	6 ottobre	2009	8 luglio	2010
Nuova Zelanda	1° aprile	2011 A	1° maggio	2011
Oman	5 agosto	2010	4 settembre	2010
Paesi Bassi ^a	13 dicembre	2010	12 gennaio	2011
Aruba	13 dicembre	2010	12 gennaio	2011
Curaçao	13 dicembre	2010	12 gennaio	2011
Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba)	13 dicembre	2010	12 gennaio	2011
Sint Maarten	13 dicembre	2010	12 gennaio	2011
Pakistan	24 maggio	2013	23 giugno	2013
Palau	27 novembre	2009	8 luglio	2010
Panama	16 dicembre	2011	15 gennaio	2012
Papua Nuova Guinea	3 giugno	2022	3 luglio	2022

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Paraguay	31 gennaio	2018 A	2 marzo	2018
Perù	22 ottobre	2013	21 novembre	2013
Polonia	1° aprile	2010	8 luglio	2010
Portogallo	30 giugno	2011	30 luglio	2011
Qatar	30 marzo	2011	29 aprile	2011
Regno Unito	10 aprile	2012	10 maggio	2012
Rep. Centrafricana	28 luglio	2021	27 agosto	2021
Repubblica Dominicana	9 giugno	2010	9 luglio	2010
Romania	22 luglio	2010	21 agosto	2010
Ruanda	25 maggio	2012	24 giugno	2012
Russia	22 giugno	2015	22 luglio	2015
Saint Kitts e Nevis	21 maggio	2013 A	20 giugno	2013
Saint Lucia	1° marzo	2016 A	31 marzo	2016
Saint Vincent e Grenadine	10 ottobre	2012	9 novembre	2012
Salomone, Isole	5 luglio	2013 A	4 agosto	2013
Samoa	5 luglio	2010	4 agosto	2010
San Marino	30 novembre	2021 A	30 dicembre	2021
São Tomé e Príncipe	2 ottobre	2014	1° novembre	2014
Seicelle	3 maggio	2011	2 giugno	2011
Senegal	19 ottobre	2010	18 novembre	2010
Serbia	4 febbraio	2010	8 luglio	2010
Sierra Leone	25 marzo	2011	24 aprile	2011
Singapore	5 febbraio	2013 A	7 marzo	2013
Slovacchia	1° aprile	2010	8 luglio	2010
Slovenia	22 marzo	2010	8 luglio	2010
Somalia	13 novembre	2013	13 dicembre	2013
Spagna	2 marzo	2011	1° aprile	2011
Sri Lanka	27 gennaio	2011	26 febbraio	2011
Stati Uniti d'America	4 marzo	2011	3 aprile	2011
Sudafrica	30 novembre	2010	30 dicembre	2010
Sudan	19 maggio	2011	18 giugno	2011
Svezia	10 luglio	2009	8 luglio	2010
Svizzera	1° marzo	2011	31 marzo	2011
Tagikistan	17 luglio	2013	16 agosto	2013
Thailandia	31 marzo	2016 A	30 aprile	2016
Togo	8 settembre	2011	8 ottobre	2011
Tonga	4 febbraio	2010	8 luglio	2010
Trinidad e Tobago	16 gennaio	2014 A	15 febbraio	2014
Tunisia	18 agosto	2011	17 settembre	2011
Turchia	2 marzo	2012	1° aprile	2012
Turkmenistan	4 settembre	2018 A	4 ottobre	2018
Tuvalu	13 gennaio	2013 A	12 febbraio	2013
Ucraina	25 gennaio	2018 A	24 febbraio	2018
Uganda	17 aprile	2012	17 maggio	2012
Ungheria	16 dicembre	2014 A	15 gennaio	2015

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Unione europea	5 luglio	2010	4 agosto	2010
Uruguay	29 luglio	2011	28 agosto	2011
Uzbekistan	25 luglio	2017	24 agosto	2017
Vanuatu	30 gennaio	2013	1° marzo	2013
Yemen	22 febbraio	2012	23 marzo	2012
Zambia	23 maggio	2013	22 giugno	2013
Zimbabwe	18 agosto	2014	17 settembre	2014

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in tedesco e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Depositario (Governo della Repubblica Federale di Germania): www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/regelbasierte-internationale-ordnung/voelkerrecht-internationales-recht/-/240200 oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Per il Regno in Europa.